

CORTE DI CASSAZIONE  
Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35137

Rilevato che

D.A. ha chiesto l'ottemperanza di una sentenza della CTP di Agrigento del 1 settembre 2014.

La ctp adita ha rilevato che dalla sentenza, ritualmente prodotta e passata in giudicato, si desume che si tratta di intimazioni di pagamento annullate e che ciò travolge anche le relative cartelle; osserva che poiché il giudicato copre il dedotto e deducibile la pronuncia di accoglimento passata in giudicato comporta non solo il venire meno della ingiunzione ma anche delle cartelle e iscrizioni a ruolo.

La CTP ha pertanto ordinato a Riscossione Sicilia di eseguire la formalità di cancellazione nonché la restituzione delle somme già pagate.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia affidandosi a un motivo.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 15 luglio 2021.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che

1.- Con l'unico motivo del ricorso si lamenta *l'error in procedendo* ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per inosservanza e violazione dell'art. 70 del D.Igs. 546/1992

La parte deduce che la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi solo sugli atti di intimazione di pagamento annullati e non anche sulle cartelle presupposte e che nel giudizio di ottemperanza non è consentito alle parti richiedere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire.

Il motivo è infondato.

La CTR si è attenuta al consolidato principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cass. 5486/2019).

La CTR ha correttamente richiamato il principio ed ha quindi interpretato l'estensione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'esecuzione, rilevando che in questo caso dall'accoglimento del ricorso discende non solo l'annullamento delle intimazioni, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria delle stesse e cioè le relative cartelle ed iscrizioni a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente gli avvisi di intimazione.

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e il contribuente ben può impugnare anche solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (Cass. 1144/2018).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. A. che ne ha fatto richiesta in memoria.

